

SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI
COMUNI DELL'ALPAGO
UNIONE MONTANA ALPAGO
(Provincia di Belluno)

COMUNE DI TAMBRE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARI (Tassa Rifiuti)
DAL 01/01/2021

Approvato con DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. _____ DEL

Indice

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 - Presupposto impositivo
- Art. 4 - Soggetti passivi
- Art. 5 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 6 - Esclusione dall'obbligo del conferimento
- Art. 7 - Produzioni di rifiuti speciali
- Art. 8 - Superficie degli immobili
- Art. 9 - Costo di gestione
- Art.10 - Determinazione della tassa
- Art.11 - Articolazione della tassa
- Art.12 - Determinazione delle tipologie di attività delle utenze non domestiche
- Art.13 - Sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche
- Art.14 - Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tari utenze domestiche
- Art.15 - Sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche
- Art.16 – Dichiarazione per l'applicazione della TARI
- Art.17 – Numero occupanti le utenze domestiche
- Art.18 - Scuole Statali
- Art.19 - Tariffa giornaliera
- Art.20 - Tributo Provinciale
- Art.21 - Riduzioni per le utenze domestiche – compostaggio domestico
- Art. 22 – Riduzione per le utenze domestiche - pensionato estero
- Art.23 - Agevolazioni per le utenze domestiche – particolari situazioni
- Art.24 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art.25 – Riduzioni per le utenze non domestiche – avvio al recupero
- Art. 26 - Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo
- Art.27 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art.28 – Agevolazioni per motivi particolari
- Art.29 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art.30 - Versamenti
- Art.31 - Funzionario Responsabile
- Art.32 - Accertamento
- Art.32 - Sanzioni ed interessi
- Art.34 - Riscossione coattiva
- Art.35 - Rimborsi e compensazione
- Art.36 - Contenzioso
- Art.37 - Dilazione di pagamento
- Art.38 - Versamenti in caso di dilazione
- Art.39 – Riduzioni della TARI per l'emergenza sanitaria
- Art.40 - Disposizioni finali ed efficacia

Articolo 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di TAMBRE della Tassa comunale sui rifiuti urbani, d'ora in avanti TARI, istituita e disciplinata dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nelle disposizioni contenute nei commi relativi alla TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di TAMBRE, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla medesima. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

Articolo 3

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse su almeno tre lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non

domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, oppure dall'invio di comunicazioni equipollenti (CILA o SCIA).

Articolo 4

SOGGETTI PASSIVI

1. L'imposta è dovuta da chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento di un'unica obbligazione tributaria.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 5

ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) la parte di superficie degli impianti sportivi riservata di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in fabbricati;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) fabbricati non agibili e le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dell'esecuzione dei lavori;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - h) le superfici di edifici o loro parti adibite al culto, nonché le superfici dei locali strettamente connessi all'attività del culto stesso;
 - i) le superfici destinate a sale di esposizione di museo;

- 1) le superfici dei locali municipali;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Al comunque comprovato conferimento di rifiuti al pubblico servizio sarà applicata la TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 6

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DEL CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 5.

Articolo 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva), rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2.
2. Per la fattispecie indicata nel comma 1, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Sono soggetti alla Tassa rifiuti i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
3. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva) rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. Nel caso dei magazzini di cui al comma 2, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	30%
FALEGNAMERIE	30%
AUTOCARROZZERIE	30%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	30%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	30%
GOMMISTI	30%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
LABORATORI DI PARRUCCHIERI – CENTRI DI ESTETICA	20%
LAVANDERIE E TINTORIE	20%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	30%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa Nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%
UFFICI, AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI	20%

5. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 4, si fa ricorso a criteri di analogia, ovvero, qualora non fosse possibile, la riduzione è rideterminata nella misura del 10%. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 8

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art.1 comma 647 della Legge 147/2013 (procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Fermo restando la possibilità per gli uffici di applicare la misura dell'80% della superficie catastale in sostituzione della superficie calpestabile, qualora rilevabile.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili al Catasto Edilizio Urbano, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è pari o maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Articolo 9

COSTO DI GESTIONE

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003 nr. 36. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi redatto e approvato nel rispetto delle deliberazioni emanate dall'autorità di regolazione ARERA per la determinazione dei costi efficienti.

Articolo 10

DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (c.d. metodo normalizzato).
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente) ed i costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso e degli accantonamenti per perdite riferite a quote della tassa dovute e non versate.
4. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme di legge per l'approvazione del bilancio di previsione comprensive di eventuali previsioni di proroga, salva diversa specifica disposizione normativa, le tariffe della tassa sui rifiuti in conformità al piano finanziario del

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale, nel rispetto delle indicazioni contenute nella deliberazione ARERA 443/2019.

5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Articolo 11

ARTICOLAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tale fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 12

DETERMINAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

2. I locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotta indicata nelle tabelle 3b e 4b del D.P.R. 158/1999.

3. Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà di ogni Comune, i connessi coefficienti Kc e Kd (di cui alle tabelle, 3b e 4b previsti dal succitato D.P.R. 158/1999) per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile dell'imposta alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera di determinazione della tassa in sede di predisposizione di bilancio di previsione e si intendono confermate qualora non si proceda a espressa modifica.

4. Per la struttura della tabella di attività si riporta la seguente suddivisione per classe di attività:

1. Musei, biblioteche, scuole associazioni, luoghi di culto,
2. Campeggio, distributori carburanti, impianti sportivi e magazzini senza alcuna vendita diretta,
3. Stabilimenti balneari,
4. Esposizioni, autosaloni, magazzini,
5. Alberghi con ristorante,
6. Alberghi senza ristorante,
7. Case di cura e riposo,
8. Uffici, agenzie, uffici pubblici,
9. Banche, istituti di credito e studi professionali,
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli,

11. Edicola, farmacia tabaccaio, plurilicenze,
 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro elettricista, parrucchiere),
 13. Carrozzeria, officina, elettrauto,
 14. Attività industriali con capannoni di produzione (*Disapplicata dal 1.1.2021 ai sensi del d lgs 116/2020*),
 15. Attività artigianali di produzione beni specifici,
 16. Ristoranti, trattorie, pizzerie, mense,
 17. Bar, caffè, pasticcerie,
 18. Plurilicenze alimentari e/o miste,
 19. Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari,
 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
 21. Discoteche, night club.
5. I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli sopra classificati vengono associati ai fini dell'applicazione della tassa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
6. I locali adibiti a Bed & Breakfast, affittacamere e simili vengono tassati con classe di attività "Alberghi senza ristorante" per la parte di superficie adibita a tale attività. La superficie anzi detta viene scorporata dalla superficie totale dell'abitazione; la parte di superficie residuale – che verrà dunque utilizzata quale abitazione di residenza del titolare dell'attività, viene tassata con tariffa domestica ad uso residente come previsto all'art. 18 del presente Regolamento.
7. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal precedente comma 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
8. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
9. La tassa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
10. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
11. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
12. I locali destinati ad ufficio, servizi igienici, spogliatoi, mense e magazzini non funzionali al processo produttivo delle attività produttive industriali escluse dall'applicazione della Tari ai sensi della nuova definizione di rifiuto urbano sulla base dell'Allegato L-quater e L-quinquies alla Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006, sono classificati sulla base delle tipologie tariffarie previste dal DPR 158/99 per la corrispondente destinazione d'uso mediante i seguenti criteri:
- a) le superfici destinate a servizi igienici e spogliatoi sono tassate con la tipologia magazzino,
 - b) le superfici destinate a ufficio sono tassate con la tipologia ufficio,
 - c) le superfici destinate a mense sono tassate mediante applicazione della tipologia mensa.

Articolo 13

SISTEMI DI MISURAZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. L'Ente gestore del servizio ha attivato sistemi di misurazione della quantità dei rifiuti prodotti dalle singole utenze non domestiche che consistono in:
 - a) Numero svuotamenti effettuati, per le utenze dotate di proprio contenitore, con volume variabile da lt.1100 a lt. 2400;
 - b) Numero conferimenti effettuati presso i contenitori collocati e distribuiti sul territorio, per le utenze non domestiche dotate di chiavetta elettronica.
2. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza (determinata con l'applicazione del coefficiente KD) determinata ai sensi del precedente art.13 è comprensiva di un numero di conferimenti prepagati, definiti con riferimento ad un coefficiente stabilito su base annua contestualmente all'adozione della delibera di determinazione della tassa.
3. Gli svuotamenti o i conferimenti effettuati in eccesso rispetto alla soglia minima prepagata, vengono addebitati come segue:
 - a) Per le utenze dotate di proprio contenitore si applica il numero di conferimenti risultanti dal prodotto della quota unitaria di costo (euro/svuotamento – variabile a seconda del volume del contenitore) per il n. di svuotamenti superiori rispetto ai minimi;
 - b) per le utenze dotate di chiavetta che conferiscono nei contenitori collocati sul territorio, si applica il numero di conferimenti risultanti dal prodotto della quota unitaria di costo (euro/svuotamento) per il n. di svuotamenti superiori rispetto ai minimi;
4. Nel caso di incertezza circa il numero di conferimenti rilevati dalla chiavetta, qualora ritenuto opportuno ed effettuate le verifiche tecniche necessarie, si procede all'assegnazione di una nuova chiavetta per il monitoraggio degli effettivi scarichi, utili per il calcolo della media aritmetica mensile, rapportata ad anno degli stessi, con conguaglio degli importi risultanti nella successiva bollettazione.
5. Per le utenze non domestiche assoggettate al pagamento della tariffa giornaliera, di cui all'art. 19 del presente regolamento, la quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza sarà comprensiva di un certo numero di conferimenti prepagati rapportati ai giorni di occupazione. I conferimenti effettuati in eccesso rispetto a quelli prepagati, verranno addebitati in relazione al prodotto della quota unitaria di costo (euro/conferimento) per il numero di conferimenti superiore al minimo.

Articolo 14

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tassa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tassa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe e si intendono confermati qualora non si proceda a espressa modifica.
4. La quota variabile della tariffa comprende un numero minimo di conferimenti come individuati dal successivo art.16.

Articolo 15

SISTEMI DI MISURAZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI PRODOTTI DALLE UTENZE DOMESTICHE

1. L'Ente gestore del servizio ha attivato sistemi di misurazione della quantità dei rifiuti prodotti dalle singole utenze domestiche che consistono nel numero di conferimenti effettuati presso i contenitori collocati sul territorio, rilevati tramite la chiavetta elettronica in uso al contribuente.
2. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza (determinata con l'applicazione del coefficiente K_b) è già comprensiva di un numero di conferimenti prepagati, determinati sulla base di un coefficiente fissato su base annua contestualmente all'adozione della delibera di determinazione della tassa.
3. I conferimenti effettuati in eccesso rispetto a quelli prepagati, verranno addebitati nella misura pari al prodotto della quota unitaria di costo (euro/conferimento) per il numero di conferimenti in eccesso effettuati, risultanti dalla chiavetta assegnata all'utenza.
4. Nel caso di incertezza circa il numero di conferimenti rilevati dalla chiavetta, qualora ritenuto opportuno ed effettuate le verifiche tecniche necessarie, si procede all'assegnazione di una nuova chiavetta per il monitoraggio degli effettivi scarichi, utili per il calcolo della media aritmetica mensile, rapportata ad anno degli stessi, con conguaglio degli importi risultanti nella successiva bollettazione.

Articolo 16

DICHIARAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi Comunale ovvero reperibile sul sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) Per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
 - b) Per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) Per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
6. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, l'ufficio può invitare il contribuente a presentare questionari, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a Enti di Gestione di servizi pubblici in esenzione da spese e diritti.
7. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al comma 1. del presente articolo, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

8. Le variazioni, comprese quelle del soggetto contribuente, decorrono dal primo giorno del mese in cui si è verificata, per gli eventi verificatisi entro il giorno 15 del mese stesso e dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata, per gli eventi verificatisi dal giorno 16 del mese.
9. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
10. E' fatto obbligo agli uffici dell'anagrafe demografica di comunicare, a cadenza trimestrale, ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza all'Ufficio Tributi.
11. E' fatto obbligo agli uffici del commercio e SUAP del Comune di comunicare, a cadenza trimestrale, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e di variazione di autorizzazione all'Ufficio Tributi.
12. E' fatto obbligo agli uffici tecnici comunali competenti di comunicare, a cadenza trimestrale, ogni rilascio di nuove certificazioni di abitabilità ed agibilità.

Articolo 17

NUMERO DI OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf/badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità ogni 30 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).
4. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante "non residente", se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Qualora l'unità immobiliare sia posseduta da soggetti che vivono stabilmente in istituti di ricovero e la stessa non sia utilizzata, si applica solo la parte fissa della tassa rapportata al numero di persone che occupavano l'immobile prima del ricovero.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 31, comma 2, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
9. Per le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili oppure non allacciate ai servizi pubblici a rete e comunque di fatto non utilizzate, verrà applicata solo la parte fissa del tributo, rapportata al numero dei componenti risultante dal rapporto della superficie per mq. 30, arrotondato all'unità superiore.

Articolo 18

SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.
3. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Articolo 19

TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e incrementata del 50%.
3. Sono comprese nell'applicazione della tariffa giornaliera: Mercati, Fiere, Campi Scout e Simili.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
5. Il tributo giornaliero non è dovuto nel caso di occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 847, della Legge 27/12/2019, n. 160.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.

Articolo 20

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa comunale.

Articolo 21

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE – COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile della TARI nella percentuale stabilita annualmente con la deliberazione che determina l'imposta stessa.

2. L'agevolazione di cui sopra viene concessa al contribuente che presenta apposita dichiarazione redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi e dallo stesso messo a disposizione degli interessati, nonché a seguito di sottoscrizione di idonea convenzione.
3. L'agevolazione decorre dal data di presentazione della dichiarazione.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.

Articolo 22

RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE - PENSIONATO ESTERO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Articolo 23

AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE – PARTICOLARI SITUAZIONI

1. Il Comune riconosce un'agevolazione alle utenze domestiche nel cui nucleo compaiono bambini fino a tre anni di età (come da risultanze dell'ufficio anagrafe per quanto attiene ai nuclei residenti ed in base ad autocertificazione presentata su modello predisposto dall'ufficio per quanto riguarda i nuclei non residenti) o adulti incontinenti o adulti che per ragioni di salute sono utilizzatori di prodotti di medicazione quali sacche per stomia, placche e simili (in base ad autocertificazione presentata su modello predisposto dall'ufficio).
2. L'agevolazione di cui al comma 1 consiste nel non computare ai fini del tributo i conferimenti effettuati in eccedenza rispetto a quelli c.d. minimi prepagati.

Articolo 24

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella parte variabile della categoria corrispondente l'attività svolta, rapportata al periodo di occupazione o conduzione di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Per le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili oppure non allacciate ai servizi pubblici a rete e comunque di fatto non utilizzate viene applicata la parte fissa del tributo determinato dal prodotto tra la superficie dell'utenza e la tariffa parte fissa della categoria "Esposizioni, Autosaloni, Magazzini".
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.

Articolo 25

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE – AVVIO AL RECUPERO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di

averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza immediata.

5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune e al gestore del servizio.

Articolo 26

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato

il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti urbani avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 20% della quota variabile.

4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Articolo 27

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI, salvo quanto previsto dall'art. 28.

2. L'imposta è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 30%, per le utenze domestiche e non domestiche poste a una distanza superiore a chilometri uno dal più vicino punto di conferimento, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta.

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa fissa e variabile nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 28

AGEVOLAZIONI PER MOTIVI PARTICOLARI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare unitamente all'approvazione delle tariffe ulteriori agevolazioni ed esenzioni.

2. In presenza di situazioni di emergenza di grave entità, riconosciute anche attraverso misure di protezione civile o similari, le agevolazioni e/o esenzioni potranno essere disposte anche in momenti diversi da quello dell'approvazione delle tariffe.

3. La copertura delle agevolazioni di cui ai commi precedenti dev'essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Articolo 29

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate applicandole in successione decrescente in termini di vantaggio per il contribuente.

Articolo 30
VERSAMENTI

1. Il Comune riscuote la TARI in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per imposta e tributo provinciale.
2. L'ammontare dell'avviso di pagamento sarà costituito dal 60% del tributo dovuto per l'anno in corso e dal saldo dell'anno precedente calcolato con le tariffe definitive approvate e rese efficaci ai sensi del comma 15 ter dell'art.13 del D.L. 201/2011.
3. L'ammontare complessivo sarà suddiviso in due rate scadenti il 16 di marzo e il 16 di settembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno.
4. Eventuali conguagli derivanti dalle modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno saranno calcolate ed esposte nell'avviso di pagamento successivo.
5. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.17 del Decreto Legislativo 9 luglio 199 n. 241 (modello F24), nonché tramite bollettino di c/c postale adeguato al sistema PAGO PA.
6. Il pagamento della TARI deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo annuo dovuto non sia superiore ad €. 12,00.
8. I termini previsti dal comma 3 del presente articolo possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie ed altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

Articolo 31
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune, ai sensi dell'art.1 comma 692 della Legge 147/2013, con Delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti nonché dispone rimborsi.

Articolo 32
ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Ai sensi dell'art. 1 comma 161 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere stati effettuati. Entro

gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera effettuata per l'ente impositore nella data di spedizione; la notifica può essere altresì effettuata con invio su posta elettronica certificata secondo quanto consente la legge. I termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto a mezzo posta nel caso di spedizione a mezzo servizio postale o alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio in caso di spedizione a mezzo PEC.

5. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 14/3/2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile e solo in presenza di materia concordabile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/97; è esclusa l'applicazione dell'articolo 5 ter del D.lgs 218/97.

6. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del C.C..

Articolo 33

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 che prevede l'irrogazione della sanzione pari al 30% dell'importo omesso o tardivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, si applica la sanzione amministrativa del 5 per cento dell'imposta tardivamente versata.

2. Per la sanzione del comma precedente non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il Comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro.

6. Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi in misura annua pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

8. Ai sensi dell'art.10 bis del D.L. 124 del 26/10/19 convertito in Legge 157 del 19/12/19, qualora la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, il contribuente ha facoltà di ravvedersi.

9. Non si dà corso alle operazioni di recupero quando l'ammontare dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi non superi l'importo di euro 20,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta; detto limite non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento (Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito con Legge 26 aprile 2012 n. 44).

Articolo 34

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi del Comune emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

2. Gli atti di cui al comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.

3. La misura annua degli interessi, ove previsti ai sensi dell'art.1, comma 802, della L.160/19 è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, con maturazione giornaliera, sia per la fase di riscossione coattiva, quando condotta da soggetti diversi dall'agente nazionale della riscossione, sia per le somme dovute in caso di dilazione.

4. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata:

a) in forma diretta dal Comune anche mediante Unione di comuni o ricorrendo ai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate – riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.

5. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:

a) una quota denominata « oneri di riscossione a carico del debitore », pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001 e del

Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

6. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata con:

a) la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'Ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.lgs. n. 446/97;

b) la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225.

7. Non si procede alla riscossione coattiva mediante cartella o ingiunzione quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore a euro 20,00.

8. Il funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile del Tributo che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.

9. Non si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a euro 5,00 complessivamente.

Articolo 35

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura annua pari al tasso di interesse legale calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito di competenza del Comune nell'ambito del medesimo tributo TARI, anche relativa a periodi diversi, non decaduti né prescritti. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di interessi.

Articolo 36

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento di diniego dell'istanza di rimborso e gli atti impugnabili è ammesso ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, nel rispetto delle regole previste sul processo tributario telematico.

2. Ai sensi dell'art.17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art.9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso per le controversie di valore non superiore a €. 50.000,00 (valore determinato per ogni anno fiscale, considerando la sola imposta senza sanzione ed interessi), produce anche gli

effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Articolo 37

DILAZIONE DI PAGAMENTO

1 Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, salvo quanto stabilito per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale o altre discipline speciali, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, e prima dell'affidamento in carico ad Agenzia delle Entrate Riscossione, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;

b) L'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari a euro 100,00;

c) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:

- da euro 100,00 a euro 500,00 : fino a quattro rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
- oltre euro 20.000: da trentasette a settantadue rate mensili;

d) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi della successiva lettera f). Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

e) Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, corredata da dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.

f) Decadenza: in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

g) Per importi rilevanti, almeno pari a €. 60.000,00 il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.

2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza utile.

Articolo 38

VERSAMENTI IN CASO DI DILAZIONE

1. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
2. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione
3. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.
4. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

Articolo 39

RIDUZIONI DELLA TARI PER L'EMERGENZA SANITARIA

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito nel bilancio di previsione del Comune un fondo alimentato dalla dotazione di cui all'articolo 6 del dl 73/2021 finalizzato alla concessione di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dovuta per l'anno 2021, in favore delle predette categorie economiche.
2. L'Amministrazione potrà inoltre stanziare al medesimo scopo, mediante apposita variazione di bilancio, ulteriori risorse di bilancio a valere su risorse proprie del Comune oppure sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, finalizzato a concedere ulteriori riduzioni della Tari dovuta per l'anno 2021 rispetto al comma 1.
3. La riduzione del comma 1 è destinata alle attività economiche chiuse o limitate per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili) ed è pari alla somma che sarà calcolata secondo le modalità definite da apposito provvedimento approvato dalla giunta comunale che determinerà altresì i limiti percentuali della riduzione accordata, i requisiti dei destinatari della riduzione e le modalità di accesso alla stessa, tenuto conto del principio di proporzionalità, fino ad una riduzione massima dell' 85% della TARI dovuta per l'anno 2021 nei confronti delle categorie chiuse e del 65% per le categorie limitate. La riduzione è applicata nella rata di saldo a conguaglio dell'importo dovuto nel 2021.

Articolo 40

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della TARI con decorrenza 1.1.2021.
2. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento si applica quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.
3. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
4. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e acquistano efficacia dalla data della

pubblicazione, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce.

5. In caso di modifica della previsione normativa di cui al comma 4 con altra di pari grado il presente regolamento sarà disapplicato per le parti incompatibili al fine di consentire l'applicazione delle previsioni di legge vigenti